



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

X Direzione Organizzativa Polizia Municipale

Ordinanza n. 42 del 27 giugno 2020

OGGETTO: Revoca Ordinanza dirigenziale n. 186 del 20 ottobre 2017.

IL COMANDANTE

Premesso:

- che con l'ordinanza dirigenziale n. 186 del 20 ottobre 2017 sono stati riservati n. 2 stalli di sosta per i veicoli privati della ...*OMISSIS*... e della ...*OMISSIS*... in Castelvetro nella via Aristosseno ...*OMISSIS*... - Marinella di Selinunte;

Considerato:

- **che** l'art. 7, comma 11, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni recita testualmente *"Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso"*;
- **che** la suddetta ordinanza dirigenziale è palesemente illegittima per le seguenti motivazioni:
 - a) dispone l'istituzione di parcheggi riservati *ad personam* soltanto per i veicoli della ...*OMISSIS*... e della ...*OMISSIS*..., entrambi non generalizzati, ad esclusione di tutti i veicoli dei residenti della via Aristosseno;
 - b) dispone la riserva permanente di parcheggi *ad personam* per i veicoli della ...*OMISSIS*... e della ...*OMISSIS*... ignorando che tale riserva opera esclusivamente durante la vigenza delle zone di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i;

Considerato, altresì, che la ...*OMISSIS*... non risiedeva, alla data di adozione dell'ordinanza in esame, nella via Aristosseno;

Ritenuto opportuno e necessario, per le suesposte motivazioni, revocare l'ordinanza dirigenziale n. 186 del 20 ottobre 2017 con decorrenza immediata;

Visto il provvedimento sindacale n. 21 del 30.04.2020

ORDINA

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto:

- 1. REVOCARE** l'ordinanza dirigenziale n. 186 del 20 ottobre 2017.

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza pubblica, che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza a cura dei messi notificatori viene notificata alla cittadinanza mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio *on-line* dell'Ente nei modi e termini di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso gerarchico, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3°, del D. Lgs. n. 285/92 e s.m.i. con la procedura dell'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

Dalla Sede del Comando, 27 giugno 2020

Il Responsabile del Procedimento

f.to Isp. Antonella Di Maio

Il Comandante

f.to Dott. Simone Marcello Caradonna)